
LA DESTRA APPROVA UNA LEGGE ELETTORALE SU MISURA PER TENTARE DI COPRIRE I PROPRI FALLIMENTI

L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge **elettorale** con **217** voti a favore, 152 contro e 2 astenuti.

Un sistema **prevalentemente proporzionale**, con un **cospicuo premio di maggioranza**, senza più i collegi uninominali, con **le liste bloccate** nei collegi plurinominali e ulteriori liste circoscrizionali destinate all'assegnazione del premio di maggioranza, **l'obbligo di indicare il nome** della persona proposta per l'incarico di **Presidente del Consiglio** dei ministri e l'obbligo per le liste in coalizione di indicare lo stesso nominativo, e infine un forte accorpamento delle circoscrizioni degli italiani all'estero.

Il PD ha votato convintamente NO a questa nuova legge elettorale.

La legge elettorale non è una legge come le altre, **stabilisce le regole del gioco**, dovrebbe nascere dal confronto e dall'ascolto delle parti, con l'obiettivo di trovare **regole condivise che durino nel tempo** e non siano cambiate alla vigilia di ogni tornata elettorale con la speranza di trovarne una che favorisca questa o quella coalizione sulla base dei sondaggi del momento.

La maggioranza di centrodestra, invece, ha cercato di riscrivere le regole del gioco per provare a **trarre vantaggi** dalla nuova legge elettorale. Un testo scritto dal centrodestra, per il centrodestra, senza alcun confronto reale con le altre forze politiche né in Commissione, né in Parlamento.

È paradossale che la principale motivazione espressa dai leader del centrodestra per cambiare la legge elettorale sia stata quella di voler garantire una **maggiore stabilità** dell'Esecutivo negli stessi giorni in cui quei leader celebrano il record del Governo Meloni **come il più lungo e stabile della Repubblica**.

Come ha sottolineato Federico Fornaro intervenendo in Aula sul complesso degli emendamenti: "La legge elettorale racchiude le regole essenziali per il funzionamento di un sistema democratico rappresentativo, ne determina il buon funzionamento. Per questo la legge elettorale ha una valenza costituzionale. (...) Ci sarebbe stato **bisogno di un'analisi dello stato di salute della nostra democrazia, della sua fragilità, di un astensionismo che ha battuto ogni record**. (...) **Nulla di tutto questo è stato**. Avete applicato quello che ormai è il vostro metodo: discutete al vostro interno, in riunioni riservate – e fin qui nulla di

male – portate questo all'accordo dei leader e poi **considerate il Parlamento il luogo della ratifica**. Lo avete fatto su varie riforme e non vi è bastato che il popolo sovrano, quello dell'articolo 1, nell'ultimo referendum vi abbia ricordato con grande nettezza qual è il potere ultimo”.

La forte contrarietà a questa legge espressa dal **Partito Democratico** dipende da numerosi aspetti presenti nel provvedimento.

La prima criticità riguarda il premio di maggioranza: un meccanismo che prevede un premio fisso pari a 70 deputati e 35 senatori, assegnato alla lista o alla coalizione che contemporaneamente risulti prima per numero di voti sia alla Camera sia al Senato; consegua almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna Camera; presenti un collegamento tra le liste o coalizioni concorrenti identico nei due rami del Parlamento.

Nonostante i correttivi introdotti rispetto alla prima stesura della legge, **il premio viene giudicato dal PD eccessivo**, poiché attribuisce alla coalizione vincente una maggioranza parlamentare **potenzialmente in grado di alterare il sistema di pesi e contrappesi** previsto dalla Costituzione, una maggioranza sproporzionata a maggior ragione nel caso in cui la differenza tra le due coalizioni fosse minima a livello di percentuali, creando quindi una distorsione nociva per le istituzioni

Un premio di maggioranza così concepito rischia di ledere il principio costituzionale dell'uguaglianza del voto e di **distorcere la volontà popolare**. A maggior ragione in un contesto elettorale – come quello italiano – segnato da tassi di astensionismo preoccupanti.

Durante la dichiarazione di voto sulla pregiudiziale di costituzionalità, Simona Bonafè ha detto: “Mi pare molto chiaro che questo premio, in estrema sintesi, **trasforma una minoranza non solo in una maggioranza artificialmente costruita** ma in una maggioranza che in Parlamento ha i numeri **per fare qualsiasi cosa in modo autonomo**, perché voi volete i numeri per cambiarvi la Costituzione senza la scoccatura del referendum, volete i numeri per eleggervi da soli i membri del CSM, che avete provato a cancellare ma non ce l'avete fatta, volete i numeri per scegliervi da soli i membri della Corte costituzionale e financo il Presidente della Repubblica. Alla fine volete i numeri per avvicinarvi il più possibile ai quorum che non a caso i nostri **Padri costituenti** avevano previsto nella nostra Carta proprio per impedire l'elezione di organi di garanzia con una maggioranza politica e questo perché la **democrazia è di tutti**”.

La seconda criticità riguarda il disegno politico complessivo che emerge da questa riforma: **siamo di fronte a un premierato di fatto**. Pur senza modificare formalmente la forma di Governo, questa legge elettorale viene utilizzata per **concentrare il potere attorno alla figura del capo** della coalizione vincente. La maggioranza di centrodestra non ha la forza di modificare la forma di governo attraverso una riforma ordinata della Costituzione, e allora prova a farla introducendo per legge ordinaria, all'interno della legge elettorale, **meccanismi per ottenere un premierato di fatto**.

L'indicazione obbligatoria del candidato premier, infatti, non solo scavalca e pregiudica le prerogative del Capo dello Stato ma illude in maniera truffaldina i cittadini che con il

proprio voto potranno scegliere il futuro Presidente del Consiglio, che votando quel partito, stanno scegliendo automaticamente il Capo del Governo.

Durante la discussione generale Chiara Braga ha detto che “Ancora una volta il risultato cercato è quello di **ridurre gli spazi di autonomia del Parlamento** e di comprimere il ruolo degli organi di garanzia previsti dalla Costituzione; ma la nostra Carta costituzionale è stata costruita, scritta dai Padri e dalle Madri costituenti sulla base di un principio fondamentale, come ci ha ricordato ieri, nel suo magistrale intervento in quest'Aula, il Presidente Mattarella: **l'equilibrio tra i poteri**. Nessuna istituzione deve poter prevalere sulle altre senza adeguati contrappesi. Con questa legge, invece, si attribuisce a chi vince una forza parlamentare tale da incidere pesantemente e profondamente sugli assetti istituzionali, fino a condizionare le scelte future relative agli organi di garanzia e alle più alte cariche della Repubblica. Ma non è questa la strada per rafforzare la democrazia; è piuttosto il **tentativo di concentrare il potere nelle mani di un capo assoluto**, che trascina con sé una maggioranza politica. (...) Serviva la volontà di costruire un sistema capace di rafforzare la rappresentanza, ridurre la frammentazione, restituire ai cittadini la fiducia nelle istituzioni. Questa legge purtroppo fa l'esatto opposto, e per queste ragioni il nostro voto è un voto di totale contrarietà a una legge che per noi resta inaccettabile nel suo impianto”.

La terza criticità è rappresentata dalle liste bloccate. Con l'eliminazione totale dei collegi uninominali, l'intero prossimo Parlamento verrà eletto con liste bloccate, ai cittadini sarà concesso di esprimere un solo voto, per la lista o la coalizione, **senza la possibilità di scegliere realmente i propri rappresentanti**. Una scelta sbagliata che rischia di allontanare ancora di più i cittadini dalle istituzioni. Ogni volta che un elettore percepisce che il proprio voto serve solo a ratificare decisioni prese altrove, cresce la sfiducia e diminuisce la partecipazione. Una buona legge elettorale dovrebbe, invece, avere l'obiettivo di riavvicinare i cittadini alla politica.

Sul tema delle preferenze si è consumato anche lo psicodramma all'interno del centrodestra. Fratelli d'Italia, infatti, aveva presentato un emendamento che sembrava il frutto di un compromesso (al ribasso) all'interno della maggioranza: capilista bloccati e preferenze per i posti a seguire. In realtà un finto sistema di preferenze, perché molti partiti avrebbero eletto solo i capilista, inoltre l'emendamento **non prevedeva nemmeno l'alternanza di genere**, con la possibilità che i partiti candidassero tutti i capilista uomini, con una forte penalizzazione a scapito delle donne. Durante la votazione segreta questo emendamento, nonostante il parere favorevole del Governo e del relatore di maggioranza, è stato **bocciato** dalla Camera, **affossato da circa quaranta franchi tiratori dentro la maggioranza**, oltre che dal voto contrario di PD, M5S e AVS, fotografando così in maniera plastica tutte le spaccature e le fibrillazioni all'interno della maggioranza.

La quarta criticità riguarda la circoscrizione Estero. Accorpate le circoscrizioni come fa questa legge elettorale significa cancellare la rappresentanza degli italiani all'estero, distruggere il rapporto tra eletti ed elettori costruito negli ultimi venti anni. Ridurre da quattro a due le ripartizioni alla Camera e trasformare l'intero Pianeta in un'unica ripartizione per il Senato significa manomettere la rappresentanza democratica, cancellare i territori per condizionare chi potrà rappresentarli. Nonostante vengano formalmente mantenuti i dodici

seggi (previsti dalla Costituzione), se ne svuota la funzione. Interi aree del mondo rischiano di scomparire dal Parlamento, mentre le comunità numericamente più piccole saranno schiacciate dai bacini elettorali più grandi e organizzati. Gli italiani presenti in Africa, Asia, Oceania, Nord America e altre realtà fondamentali per l'Italia potrebbero non avere più alcuna voce. L'articolo 48 della Costituzione non garantisce agli italiani all'estero il semplice diritto formale di ricevere ed esprimere una scheda: impone che il loro voto sia effettivo. Se un cittadino che vive in Australia deve competere nello stesso bacino elettorale con milioni di elettori distribuiti in ogni continente, se non può più riconoscere una rappresentanza legata alla propria comunità e se intere aree sono condannate all'irrelevanza, quella effettività viene profondamente compromessa.

Unica nota positiva: aver introdotto il voto per i fuorisede. Su questo il PD ha espresso il suo unico voto favorevole. Questa possibilità rappresenta un primo passo, anche se si poteva fare di più e meglio. Stona infatti la necessità di dover vivere fuori casa da almeno nove mesi prima delle elezioni, ridotti a tre solo per problemi di salute, la necessità di iscriversi nell'apposito registro entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, oppure entro 30 giorni dal trasferimento e in ogni caso almeno 45 giorni prima del voto, e che conti il domicilio e non dove effettivamente lo studente o il lavoratore risiede. **Il PD ha da tempo presentato una sua proposta di legge ([Voto dove vivo](#))** per regolare in maniera ordinata ed efficace il voto dei fuorisede, proposta prima stravolta dalla maggioranza, trasformata in delega al Governo e attualmente tenuta ferma al Senato.

[Durante la dichiarazione di voto finale, Elly Schlein,](#) nel ribadire il voto contrario del PD, **ha attaccato la Presidente Meloni:** "Quanta ipocrisia! Chi ha tradito? Chi ha tradito? Questa, da un paio di giorni, è l'unica ossessione della Presidente del Consiglio Meloni. Almeno 40 persone hanno tradito. È assurdo che l'unica priorità che avete in un Paese che ha la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e le bollette tra le più care d'Europa, **la vostra unica priorità è quella di cambiare la legge elettorale perché avete paura di perdere.** (...) Questa **legge elettorale è irricevibile e inemendabile.** Ha gravi profili di incostituzionalità, un premio abnorme e distorsivo che permetterebbe a chi vince, quasi da solo, di raggiungere il quorum di garanzia e di arrivare a quello che è il vero obiettivo della Presidente Meloni, l'ha anche chiarito, ossia il Quirinale, è la vostra ossessione per il potere, con la rigidità di un premio di maggioranza fatto con un numero fisso, con un listone bloccato, attribuito per gli accordi di potere tra di voi. (...) Guardi, ha perso lei Presidente Meloni; **ha perso la sua arroganza,** quella di cercare di imporre, dall'alto, una legge elettorale a otto mesi dal voto, quella di forzare, anche sui suoi alleati, e, soprattutto, la forzatura della prima Presidente del Consiglio donna che, con arroganza, per difendere il suo potere, era pronta a sacrificare tutte le altre donne. **Non ce ne facciamo nulla di una Premier donna che non si batte per tutte le altre donne nel Paese e anche in questo Parlamento**".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge "Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica" [AC 2822](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di sistema elettorale (art. 1, co. 1)

L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per **l'elezione della Camera** dei deputati.

In particolare, al comma 2, mentre è preservato il riferimento alle circoscrizioni elettorali oggi vigenti, **vengono eliminati i collegi uninominali**.

Al comma 3 è previsto che le **circoscrizioni siano ripartite nei collegi plurinominali oggi vigenti**.

Al comma 4 sono introdotti gli elementi che caratterizzano il sistema elettorale disciplinato dalla proposta in esame, che è un **sistema a base proporzionale, corretto dall'eventuale attribuzione**, al ricorrere dei previsti presupposti, di un **premio di governabilità** pari a 70 seggi complessivi.

Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità **non possono comunque essere attribuiti più di duecentoventi seggi complessivi**, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

Modifiche in materia di elezione nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige (art. 1, co. 2)

L'articolo 1, comma 2, sostituisce l'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), in materia di elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

La circoscrizione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale; la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita nei quattro collegi uninominali oggi vigenti, mentre i **restanti seggi** spettanti alla circoscrizione sono **assegnati con metodo proporzionale** sulla base dei voti espressi a livello locale.

Con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta, con il termine «lista» si intende il partito o gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14, cui i candidati nel collegio uninominale della circoscrizione sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 83, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre circoscrizioni.

Per quanto riguarda il rapporto tra le elezioni svolte nelle due circoscrizioni e quelle svolte nel resto del paese, **i voti espressi in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono computati ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi**, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità; non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

I seggi attribuiti nelle due circoscrizioni sono conteggiati nel massimale di 220 seggi oltre il quale è previsto che alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio di governabilità vengano sottratti, nella quota proporzionale, i seggi eccedenti tale soglia. La disciplina di dettaglio è rinviata, per entrambe le circoscrizioni, al Titolo VI del testo unico.

Assegnazione dei seggi a circoscrizioni e a collegi plurinominali (art. 1, co. 3)

L'articolo 1, comma 3, **sostituisce l'articolo 3** del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che disciplina la determinazione, con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, **dei seggi da assegnare alle circoscrizioni e nei collegi plurinominali sulla base della popolazione residente**.

La novella inserisce la disciplina delle ulteriori determinazioni da effettuare con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica necessarie al sistema proposto:

- **la ripartizione dei 70 seggi da attribuire come premio** di governabilità;
- **il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali** nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.

Viene inoltre modificato il riferimento della fonte per la popolazione residente, in accordo con le norme sulla pubblicazione dei dati del censimento permanente.

Formato della scheda e modalità di espressione del voto (art. 1, co 4)

L'articolo 1, comma 4, modifica l'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, per stabilire la disciplina generale **in materia di formato della scheda elettorale** e di modalità di espressione del voto da parte dell'elettore. Si prevede che **l'elettore disponga di un voto da esprimere su un'unica scheda elettorale** recante **il contrassegno di ciascuna lista** corredato dai nominativi dei candidati del collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità.

Deposito del contrassegno di lista (art. 1, co. 5)

L'articolo 1, comma 5, **modifica l'articolo 14**, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, **in materia di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'Interno** da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare candidature, al fine di sopprimervi i riferimenti ai collegi uninominali.

Indicazione della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri (art. 1, co. 6)

L'articolo 1, comma 6, in materia di collegamenti tra liste e coalizioni, **modifica l'articolo 14-bis** del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, **introducendo**, in primo luogo, **l'obbligo** per i partiti e gruppi politici che depositano il contrassegno, **di indicare**, nel programma elettorale, **il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio**, nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica e del divieto di vincolo di mandato parlamentare.

Nel caso di liste collegate tra loro, queste **dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome**.

In secondo luogo, è previsto che le forze politiche, singole o coalizzate, che intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità, debbano altresì **dichiarare il collegamento con forze politiche, singole o coalizzate, presentate per l'elezione del Senato della Repubblica**, al fine di rendere possibile il coordinamento tra gli esiti elettorali nelle due Camere.

Si specifica che le norme concernenti il deposito del programma, l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio e il meccanismo di collegamento inter-camerale si applicano ai partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute solo nel caso esse abbiano dichiarato il collegamento in coalizione con partiti presenti in altre circoscrizioni.

Designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste (art. 1, co 7)

L'articolo 1, comma 7, modifica l'articolo 17, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in materia di **designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste**, aggiornando il riferimento ai collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

Modifiche in materia di presentazione delle liste (art. 1, co. 8)

L'articolo 1, comma 8, interviene sulla disciplina relativa alla **presentazione delle liste** di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati su **sei profili**:

- sopprime i riferimenti alla quota uninominale;
- introduce l'obbligo di presentazione delle liste di collegio plurinominale in almeno un terzo delle circoscrizioni nazionali ad esclusione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute;
- regola l'esenzione dalla raccolta firme;
- disciplina le liste circoscrizionali per il premio di governabilità, obbligatorie, composte da un numero di candidati pari ai seggi-premio assegnati alla circoscrizione; eleva il limite massimo di candidati delle liste di collegio plurinominale da quattro a sei candidati;
- estende alle liste circoscrizionali le norme sull'equilibrio di genere, prevedendo che il genere più rappresentato non possa esserlo in misura superiore al 60 per cento dei candidati sul piano nazionale, ma senza prevedere l'alternanza di genere.

Modifiche in materia di candidature plurime (art. 1, co. 9)

L'articolo 1, comma 9, interviene sull'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di candidature plurime.

In particolare:

- è esteso il divieto di presentarsi con contrassegni diversi ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità;
- è previsto il divieto di candidatura in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni;
- è previsto che il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla lista circoscrizionale in cui è candidato, in almeno un collegio plurinominale della circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in posizione di capolista, ovvero nella posizione immediatamente successiva a quella di capolista, a condizione che nella medesima lista di collegio plurinominale anche il candidato capolista sia candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità può essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.
- il divieto previsto per il candidato nella circoscrizione estero di candidarsi nelle liste di collegio plurinominale è esteso alle liste circoscrizionali per il premio.

Modifiche di coordinamento in materia di presentazione delle liste (art. 1, co. 10)

L'articolo 1, comma 10, **adeguа la disciplina della presentazione delle candidature** di cui all'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, **sopprimendo il riferimento ai collegi uninominali** e prescrivendo il deposito contestuale delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità unitamente alle liste plurinominali, con estensione dei relativi adempimenti documentali alle nuove liste circoscrizionali.

Verbalizzazione del deposito delle candidature (art. 1, co. 11)

L'articolo 1, comma 11, aggiorna la disciplina della verbalizzazione del deposito delle candidature di cui all'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, **sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali** per il premio di governabilità, in coordinamento con il superamento della componente maggioritaria uninominale.

Le operazioni di controllo degli Uffici centrali circoscrizionali (art. 1, co. 12)

L'articolo 1, comma 12, modifica l'articolo 22 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, intervenendo in materia di validità delle liste.

In particolare, oltre all'abrogazione dei vigenti riferimenti alle candidature uninominali, **si prevede la ricusazione della lista in mancanza della dichiarazione del nome proposto per la Presidenza del Consiglio**, l'introduzione di un nuovo meccanismo di coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale per la verifica del numero minimo di circoscrizioni in cui è necessario che una lista si presenti, l'estensione delle cause di cancellazione dei candidati previste per le liste nei collegi plurinominali a quelle circoscrizionali per il premio, l'aggiunta del decesso entro la data di svolgimento delle elezioni tra le cause di sostituzione.

Sorteggio per la determinazione dell'ordine delle coalizioni e delle liste sulla scheda (art. 1, co. 13)

L'articolo 1, comma 13, aggiorna il numero 2) dell'articolo 24, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, **sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste per il premio di governabilità**, in modo che il sorteggio per l'ordine delle coalizioni e delle liste sulla scheda elettorale e sui manifesti rifletta il nuovo assetto delle candidature.

Si stabilisce inoltre che **nei manifesti predisposti** in ciascuna circoscrizione, per ciascuna lista singola o coalizione, **sia riportato l'elenco di tutti i candidati** presentati nelle circoscrizioni ai fini dell'attribuzione **del premio**.

Modifiche in materia di manifesto elettorale (art. 1, co. 14)

L'articolo 1, comma 14, aggiorna il numero 4) dell'articolo 30, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, affinché il manifesto elettorale consegnato ai presidenti di seggio rifletta il nuovo assetto delle candidature.

Modifiche in materia di scheda elettorale (art. 1, co. 15)

L'articolo 1, comma 15, **ridefinisce la struttura della scheda elettorale** per l'elezione della Camera dei deputati intervenendo sull'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

La rinnovata scheda reca, **all'interno del medesimo rettangolo, il contrassegno di lista con i candidati plurinominali** e, al di sotto, **in un rettangolo** a parte, i **candidati della lista circoscrizionale** per il premio; in caso di coalizione i rettangoli delle singole liste e quello della lista per il premio sono raccolti in un riquadro comune.

Modifiche in materia di modalità di espressione del voto (art. 1, co. 16)

L'articolo 1, comma 16, a fini di coordinamento con il nuovo impianto del sistema elettorale, **espunge** dall'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati **i riferimenti ai voti espressi in favore del candidato nel collegio uninominale** e prevede che **il voto, se apposto sul rettangolo dei candidati della lista per il premio, si intende riferito alla lista collegata** ovvero, in caso di coalizione, ripartito proporzionalmente tra le liste collegate.

Modifiche in materia di validità del voto (art. 1, co. 17)

L'articolo 1, comma 17, interviene sull'articolo 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di validità del **voto** stabilendo che quest'ultimo, nell'ambito del sistema elettorale così come risultante dalle modifiche della proposta di legge in esame, **è valido qualora apposto su riquadri distinti ma riferibili alla medesima lista** ed **è nullo se disgiunto** tra lista proporzionale e lista circoscrizionale.

Operazioni di spoglio (art. 1, co. 18)

L'articolo 1, comma 18, apporta modifiche di coordinamento all'articolo 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, **sopprimendo gli obblighi di enunciazione, proclamazione e registrazione del candidato uninominale durante** le operazioni di scrutinio e sostituendo la registrazione dei voti espressi in favore

dei candidati dei collegi uninominali con l'annotazione dei voti espressi sul solo rettangolo dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità collegati a più liste.

Modifiche di coordinamento in materia di voti contestati (art. 1, co. 19)

L'articolo 1, comma 19, **espunge dall'articolo 71** del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, **i riferimenti ai candidati uninominali**, sopprimendo l'obbligo di dare atto dei voti contestati a essi riferiti nella dichiarazione del risultato dello scrutinio e il corrispondente criterio di raggruppamento delle schede contestate.

Modifiche in materia di operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali (art. 1, co. 20)

L'articolo 1, comma 20, apporta modifiche all'articolo 77 del testo unico per l'elezione della Camera, il quale **disciplina le operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali volti alla determinazione delle cifre elettorali** e del totale dei voti validi circoscrizionali. Le modifiche sono conseguenti alla soppressione dei collegi uninominali prevista dalla proposta di legge in esame.

Modifiche in materia di operazioni dell'Ufficio centrale nazionale (art. 1, co. 21)

L'articolo 1, comma 21, apporta modifiche all'articolo 83 del testo unico per l'elezione della Camera, il quale **disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale finalizzate:**

- alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni;
- alla distribuzione nazionale dei seggi tra le coalizioni e le liste singole, nonché tra le liste di ciascuna coalizione ed infine alla distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a coalizioni e liste a livello nazionale.

Come stabilito durante la discussione in Aula, **non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione** i voti espressi a favore delle **liste collegate che non siano state ammesse** alla ripartizione dei seggi.

Le modifiche inseriscono nel testo **le operazioni necessarie al fine dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità**, nonché all'eventuale superamento del numero massimo di seggi da attribuire alla lista o coalizione aggiudicataria del premio, e apportano le conseguenti modifiche alle procedure di assegnazione dei seggi alle liste.

Modifiche in materia di operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali (art. 1, co. 22)

L'articolo 1, comma 22, apporta modifiche all'articolo 83-*bis* del testo unico per l'elezione della Camera, il quale **disciplina le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali finalizzate alla distribuzione nei collegi plurinominali** dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni. Le modifiche inseriscono nel testo le operazioni conseguenti all'eventuale attribuzione del premio di governabilità e disciplinano, in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

Modifiche in materia di operazioni da svolgere in caso di insufficienza di candidati nelle liste (art. 1, co. 23)

L'articolo 1, comma 23, intervenendo sull'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, **modifica la procedura in caso di insufficienza di candidati nelle liste**, eliminando l'eventualità del subentro dei c.d. "migliori perdenti" dei collegi uninominali.

Modifiche in materia di disciplina dei casi di elezione plurima (art. 1, co. 24)

L'articolo 1, comma 24, sostituendo il comma 1-*bis* dell'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di elezione plurima, dispone che **il deputato eletto sia nella lista circoscrizionale per il premio di governabilità sia in uno o più collegi plurinominali** si intende **eletto nella lista circoscrizionale**.

Modifiche in materia di vacanza di seggi (art. 1, co. 25)

L'articolo 1, comma 25, interviene sull'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di vacanza dei seggi, introducendo una **procedura differenziata per il subentro nei seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità**: il seggio tra questi che risulti **vacante viene assegnato alle liste di collegio plurinominali** collegate.

In caso di coalizione di liste, viene **assegnato alla lista che abbia ottenuto la maggiore parte decimale** del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata). Ove la circoscrizione sia suddivisa in più collegi plurinominali, il deputato subentrante è individuato nel collegio in cui la lista cui il seggio è attribuito ha ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale.

Elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige (art. 1, co. 26)

L'articolo 1, comma 26, modificato nel corso dell'esame in sede referente, integra il titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, **inserendovi quattro nuovi articoli volti a disciplinare l'elezione dei deputati spettanti alla circoscrizione Trentino-Alto Adige** e modificando altresì gli articoli 92 e 93 relativi alla circoscrizione Valle d'Aosta per adeguarne la disciplina al nuovo sistema elettorale.

Le disposizioni in oggetto sono volte ad **integrare le elezioni svolte nelle due citate circoscrizioni** con quelle svolte nel resto del paese, ai fini del raggiungimento delle soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi, ai fini della determinazione della lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale e ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità.

Le due circoscrizioni restano invece separate dal resto del paese per quanto riguarda il meccanismo di attribuzione dei seggi, che sono assegnati sulla base dei soli voti espressi nei territori in questione.

Modifiche di coordinamento all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (art. 1, co. 27)

L'articolo 1, comma 27, adegua la fattispecie di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati al superamento della componente uninominale, **sopprimendo il riferimento ivi presente alla sottoscrizione di più candidature uninominali** e limitando così la sanzione dell'ammenda alla sola ipotesi di sottoscrizione di più liste di candidati.

Modifiche di coordinamento all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (art. 1, co. 28)

L'articolo 1, comma 28, espunge dall'articolo 119, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati **il riferimento ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali**, adeguando il novero dei beneficiari del diritto all'assenza dal lavoro durante le operazioni elettorali al superamento della componente uninominale.

Modifiche in materia di sistema elettorale e assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali (art. 2, co. 1)

L'articolo 2, comma 1, modifica in più punti l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme **per la elezione del Senato della Repubblica**.

Al comma 1 dell'articolo novellato **è aggiornato il riferimento ai dati del censimento permanente della popolazione ai fini della ripartizione dei seggi tra le regioni**; al comma 2 è

previsto che **le circoscrizioni regionali siano ripartite nei collegi plurinominali oggi vigenti** e sono introdotti riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dalla proposta in esame, che è un **sistema a base proporzionale, corretto dall'eventuale** attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, di un **premio di governabilità pari a 35 seggi**.

Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità **non possono comunque essere attribuiti più di centotredici seggi complessivi**, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

Al comma 2-ter sono modificate le disposizioni concernenti **le ripartizioni di seggi nelle regioni e nei collegi plurinominali** da effettuarsi con il decreto del Presidente della Repubblica.

Al comma 3 è chiarito che **ad essere costituita in un unico collegio uninominale è la sola regione Valle d'Aosta**.

Al comma 4 sono **soppressi i riferimenti all'eventualità che alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettino più dei tre seggi** spettanti a ciascuna di esse per espressa disposizione costituzionale.

È infine introdotto il nuovo comma 4-bis, che definisce i termini di integrazione tra le elezioni nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e quelle del resto del paese ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e della verifica del massimale di 113 seggi.

Durante l'esame in Aula è stato inserito anche il comma 4-ter, il quale stabilisce che con riferimento alle regioni di cui ai commi 3 e 4, con il termine «lista» si intende il partito o gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, cui i candidati nei collegi uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 16-bis, comma 1-quinquies.1, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre regioni.

Modifiche di coordinamento all'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 (art. 2, co. 2)

L'articolo 2, comma 2, modifica l'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la **elezione del Senato** della Repubblica, **espungendovi il riferimento ai collegi uninominali** - fatto salvo che per quelli in cui sono ripartite le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige - ed inserendovi un riferimento all'eventuale **premio** di governabilità di **35 seggi**.

Modifiche all'art. 8 del d.lgs n. 533 del 1993, in materia di collegamento inter-camerale per l'attribuzione del premio di governabilità (art. 2, co. 3)

L'articolo 2, comma 3, aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, introduce un **meccanismo di collegamento tra partiti o gruppi politici organizzati**, singoli o coalizzati, presentati al Senato e partiti o gruppi politici organizzati, singoli o coalizzati, **presentati alla Camera**, al fine di rendere possibile la verifica circa la sussistenza dei **presupposti per l'attribuzione del premio di governabilità**, che può essere attribuito, ai sensi della presente proposta, **solo al ricorrere di un esito elettorale omogeneo** tra le due Camere.

Modifiche all'articolo 9 del d.lgs n. 533 del 1993, in materia di presentazione delle liste (art. 2, co 4)

L'articolo 2, comma 4, **adeguа la disciplina sulla presentazione delle liste per il Senato alla soppressione dei collegi uninominali**, intervenendo sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Si applicano al Senato le modifiche già commentate in relazione alle novelle apportate al testo unico per l'elezione della Camera, ivi compresa la ridefinizione del limite massimo dei candidati nei collegi plurinominali da quattro a sei e l'aggiornamento dei criteri per l'equilibrio di genere. È invece espressamente preservata la facoltà di presentare liste, al Senato anche in una sola regione.

Modifiche all'articolo 11 del d.lgs n. 533 del 1993, in materia di manifesti elettorali e formato della scheda elettorale (art. 2, co. 5)

L'articolo 2, comma 5, adeguа l'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 all'introduzione del **premio di governabilità**, estendendo il sorteggio per l'ordine dei contrassegni alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità in sostituzione dei collegi uninominali. Quanto alla **struttura della scheda** di votazione, sono sostituiti i relativi allegati al testo unico, richiamati dall'articolo 11 modificato.

Modifiche all'articolo 13 del d.lgs n. 533 del 1993, in materia di elettorato attivo (art. 2, co. 6)

L'articolo 2, comma 6, modifica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 **sostituendo il requisito del compimento del venticinquesimo** anno di età **con quello della maggiore età** per l'esercizio dell'elettorato attivo al Senato, in coerenza con il novellato articolo 58, primo comma, della Costituzione.

Modifiche all'articolo 14 del d.lgs n. 533 del 1993, in materia di modalità di espressione del voto (art. 2, co. 7)

L'articolo 2, comma 7, modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, adeguando le **modalità di espressione e di efficacia del voto al Senato** all'introduzione delle liste regionali per il premio di governabilità.

In particolare, si dispone che **la scheda rechi il contrassegno di lista con i candidati plurinominali e quelli della lista per il premio**, sopprimendo il riferimento al collegio uninominale e che il voto apposto sul rettangolo dei candidati premiali si intende riferito alla lista collegata ovvero ripartito proporzionalmente tra le liste coalizzate.

Modifiche all'articolo 16 del d.lgs n. 533 del 1993, in materia di operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali (art. 2, co. 8)

L'articolo 2, comma 8, modifica l'articolo 16 del testo unico per l'elezione del Senato, che disciplina le operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali volti alla **determinazione delle cifre elettorali e del totale dei voti validi regionali**. Le modifiche sono conseguenti alla soppressione dei collegi uninominali prevista dal disegno di legge in esame.

Modifiche all'articolo 16-bis del d.lgs n. 533 del 1993, in materia di operazioni dell'Ufficio centrale nazionale (art. 2, co. 9)

L'articolo 2, comma 9, modifica l'articolo 16-*bis* del testo unico per l'elezione del Senato, il quale **disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale** finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni.

Le novelle inseriscono nel testo le **ulteriori operazioni** attribuite all'Ufficio centrale nazionale ai fini **dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità**, tra cui la ripartizione, in ciascuna regione, dei seggi alle coalizioni e alle liste singole, nei diversi casi che si possono verificare.

Come stabilito durante l'esame in Aula, **non concorrono alla determinazione della cifra elettorale** nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle **liste collegate che non siano state ammesse** alla ripartizione dei seggi.

Modifiche all'articolo 17 del d.lgs n. 533 del 1993, in materia di operazioni degli Uffici elettorali regionali (art. 2, co. 10)

L'articolo 2, comma 10, sostituisce l'intero articolo 17 del testo unico per l'elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni degli Uffici elettorali regionali, per la **distribuzione dei seggi alle liste nella regione e nei collegi plurinominali**.

Le modifiche **sopprimono la prima distribuzione dei seggi tra coalizioni e liste singole** in quanto effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, mentre inseriscono le operazioni conseguenti all'eventuale attribuzione del premio di governabilità; in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, inoltre, **disciplinano una seconda procedura di assegnazione dei seggi** necessaria **qualora** si verifichi il caso in cui sia stato **superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare** alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

Modifiche di coordinamento all'articolo 17-bis del d.lgs n. 533 del 1993 (art. 2, co. 11)

L'articolo 2, comma 11, **sopprime**, nell'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, **il rinvio al sesto comma dell'articolo 84 del testo unico per l'elezione Camera, in quanto abrogato**, che disciplinava il recupero dei candidati uninominali non eletti per la copertura di seggi vacanti nelle liste plurinominali, venuto meno con il superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.

Modifiche al titolo VII del d.lgs n. 533 del 1993 in materia di elezioni nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige (art. 2, co. 12, 13, 14, 14-bis, 15)

I commi 12, 13, 14, 14-bis e 15 dell'articolo 2 recano **modifiche ai diversi articoli** che compongono il titolo VII del testo unico per l'elezione del Senato, dedicato alle disposizioni speciali previste **per le elezioni in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**.

Le modifiche sono in particolare volte ad **integrare le elezioni svolte in tali contesti con quelle svolte nel resto del territorio nazionale**, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità.

A tale scopo sono introdotte **modifiche in materia di presentazione delle candidature e dei contrassegni**, di formato della scheda di votazione, di modalità di espressione del voto e di procedura da svolgere da parte dell'ufficio elettorale regionale nonché, tramite il comma 14-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, modifiche all'articolo 21 del testo unico in materia di proclamazione degli eletti. È infine chiarito che, per la disciplina delle candidature nei collegi uninominali delle due regioni si fa riferimento, per quanto non previsto dal titolo VII, alle disposizioni recate dal titolo VI del testo unico per l'elezione della Camera, in quanto applicabili.

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede (art. 2-bis)

È istituito, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune, l'elenco degli elettori fuori sede **ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio** per le **elezioni della Camera**

dei deputati e **del Senato** della Repubblica, per l'elezione dei membri del **Parlamento europeo** e per i **referendum** previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Entro trenta giorni dal trasferimento in un comune diverso dal comune di residenza e/o **comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno** gli elettori che per motivi di **studio, lavoro o cure** mediche sono temporaneamente **domiciliati, per un periodo di almeno nove mesi**, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, **possono chiedere l'iscrizione nell'elenco** di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio.

Ai fini della iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, il comune di temporaneo domicilio **acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore del diritto di elettorato attivo.**

Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia agli elettori ammessi al voto fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, **un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione** presso cui votare.

In analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a **votare per liste e candidati della circoscrizione e del collegio** in cui ricade il comune **di temporaneo domicilio.**

Abrogazione del comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 165 del 2017 (art. 3)

L'articolo 3 consta di un unico comma e abroga il comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, **sopprimendo il meccanismo di revisione periodica dei confini dei collegi uninominali e plurinominali.**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003 (art. 4)

L'articolo 4 prevede di apportare alcune modifiche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al regolamento adottato con il DPR 104/2003, di attuazione della legge sul voto degli italiani residenti all'Estero (L. 459/2001).

Modifiche alle disposizioni in materia di voto nella circoscrizione Estero (art. 4-bis)

Viene **modificata la legge n. 459 del 27 dicembre 2001.** Nell'ambito delle circoscrizioni Estero individuate dall'articolo 6, la ripartizione comprendente Stati e territori indicata alla lettera b) non è più soltanto America meridionale ma diventa Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide. Vengono, dunque, **accorpate insieme più circoscrizioni e per la Camera rimangono soltanto due macro ripartizioni:**

- Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- America settentrionale, America meridionale, Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Per il Senato, invece, vengono abolite tutte le precedenti ripartizioni e viene **costituita un'unica circoscrizione Mondo**, che comprende tutte le precedenti circoscrizioni di America settentrionale, America meridionale, Africa, Asia, Oceania e Antartide, Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e Turchia.

Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni (art. 5)

L'articolo 5, inserito in sede referente, reca una **norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste**, applicabile alle prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge.

In deroga alla disciplina a regime come risultante dalla novella di cui alla presente proposta di legge, il requisito per l'esonero, consistente nella sussistenza di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, è verificato con riferimento alla data del 31 dicembre 2025 anziché all'inizio della legislatura in corso al momento di convocazione dei comizi.

Clausola di invarianza finanziaria (art. 6)

L'articolo 6 reca la **clausola di invarianza finanziaria**, in particolare disponendo che all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.